

REGOLAMENTO DEI CENTRI ESTIVI

Comune di Canegrate

ART. 1 – GLI OBIETTIVI

1. L'amministrazione comunale, nell'ambito delle attività di promozione dell'infanzia e dell'adolescenza, propone iniziative a carattere ricreativo e di animazione con l'obiettivo di offrire ai bambini e ai ragazzi una occasione di crescita educativa anche durante il periodo estivo.
2. I servizi estivi hanno lo scopo, altresì, di dare concrete risposte a reali ed accertate esigenze delle famiglie impegnate in attività lavorativa. Le proposte offerte si pongono in continuità con le proposte educative organizzate durante l'anno, affiancandosi all'azione educativa-formativa delle famiglie.

ART. 2 – IL SERVIZIO

1. I Centri Estivi sono rivolti a bambine e bambini, ragazze e ragazzi frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e sono, di norma, distinti in:
 - a. "Modulo infanzia", rivolto agli utenti da 3 a 6 anni già frequentanti la scuola dell'infanzia comunale
 - b. "Estate ragazzi", aperto a tutti gli utenti in età scolare
2. Per la gestione dei Centri estivi, il Comune di Canegrate può conferire il servizio tramite procedura di affidamento indetta secondo la normativa vigente ovvero gestire il servizio attraverso forme di collaborazione con altri Enti pubblici e/o Associazioni del Terzo Settore.
3. Sia in caso di affidamento diretto che di servizio organizzato attraverso forme di collaborazione, dovrà essere garantita l'applicazione di tutti i principi esposti nel presente Regolamento

ART. 3 - LE ATTIVITÀ NEI CENTRI ESTIVI

1. Le attività educative e ricreative proposte all'interno dei centri estivi sono organizzate in coerenza con i seguenti elementi fondamentali:
 - la socializzazione e il divertimento quali risposte ad un sano utilizzo del tempo libero;
 - la promozione delle capacità di condivisione, del rispetto reciproco e della collaborazione mediante lo sviluppo di esperienze di gruppo;
 - l'apprendimento e lo sviluppo di competenze quale stimolo alla creatività, all'immaginazione, alla manipolazione, alla drammatizzazione, dando spazio alle varie forme di gioco e di attività motoria;
 - l'accoglienza ed il sostegno alle diversità in un clima di solidarietà;
 - il rapporto fra i bambini e con gli educatori improntato alla collaborazione;
 - l'appartenenza alla propria comunità attraverso specifici interventi per favorirne la conoscenza;
 - il rapporto con l'ambiente al fine di rafforzare il valore di ciò che ci circonda e stimolare il rispetto e la cura dei beni e delle risorse disponibili nel proprio ambiente di vita;
 - la continuità con le esperienze precedenti e con le altre agenzie educative del territorio.
2. I progetti per singolo centro estivo saranno differenziati per età e terranno conto delle risorse e delle competenze disponibili.

ART. 4 – IL PERSONALE EDUCATIVO

1. I centri estivi vengono gestiti avvalendosi di personale qualificato appositamente selezionato, cui potranno essere affiancati educatori per i bambini disabili ed operatori volontari.
2. Il rapporto educatori/bambini terrà conto dell'età e delle disposizioni vigenti al momento dell'organizzazione del servizio.
3. Gli oneri derivanti dall'impiego di educatori per i bambini disabili residenti saranno a carico del Comune di Canegrate, nei limiti previsti al successivo articolo 5.
4. Gli oneri derivanti dall'impiego di educatori per i bambini disabili non residenti saranno a carico del Comune di residenza.

ART. 5 – L'ASSISTENZA SPECIALISTICA

1. Richiamate la Legge 67/2006 e la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dallo Stato italiano con legge 18/2009, è fatto divieto di porre in essere qualsiasi discriminazione per motivi connessi alla disabilità, assumendosi il Comune l'onere di garantire il corretto rapporto educativo previsto dalla normativa richiamata e vigente

2. A tutte le famiglie residenti è data la possibilità di iscriversi ai centri estivi organizzati ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, secondo le modalità di volta in volta identificate dall'Amministrazione e valide per tutti gli utenti dei Centri
3. Con riferimento ai centri estivi organizzati ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, ai minori disabili residenti per i quali è riconosciuta, durante l'anno scolastico che precede l'attività estiva, l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale, viene garantita una copertura educativa, possibilmente in soluzione di continuità
4. Con riferimento ai centri estivi organizzati ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, per i minori disabili residenti che non abbiano già assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale durante l'anno scolastico, ai fini di garantire la necessaria copertura finanziaria dovrà essere depositata apposita richiesta entro 20 giorni dall'inizio del centro estivo e comunque entro e non oltre il termine previsto per tutti per le iscrizioni, indicando la data di inizio dell'intervento e il tipo di prestazione richiesta. Le domande pervenute successivamente a tali limiti temporali potranno essere considerate esclusivamente se compatibili con le risorse di bilancio
5. L'assistenza specialistica è riconosciuta, di norma, per le frequenze dei centri estivi disciplinati dall'articolo 2 e per i centri estivi privati presenti sul territorio comunale. Il servizio sociale si riserva di valutare l'accoglimento anche delle richieste di assistenza presso centri organizzati da altri comuni, comunque pervenute entro i termini previsti al comma 4, secondo principi di sostenibilità ed esclusivamente se compatibili con le risorse di bilancio.
6. Il servizio è riconosciuto, di norma, per un monteore non superiore a 120 ore complessivo e per un monteore massimo di 30 ore settimanali per utente.

ART. 6 – LE ISCRIZIONI

1. Le domande di iscrizione devono essere presentate entro i termini e con le modalità comunicati di anno in anno dal Comune con apposito avviso, il quale informa le famiglie tramite le scuole di appartenenza, a mezzo affissioni pubbliche e attraverso i canali istituzionali e social dell'Ente.
2. I criteri e le priorità per l'accesso ai servizi vengono stabiliti di volta in volta nell'avviso di cui al precedente comma
3. Le domande d'iscrizione, inoltrate successivamente al termine perentorio indicato nell'avviso, potranno essere accolte, secondo l'ordine di presentazione e fino all'esaurimento dei posti disponibili.
4. Il Comune potrà autorizzare l'accoglimento di iscrizioni oltre il numero previsto per singolo centro organizzato, previa verifica di fattibilità e in accordo con l'incaricato della gestione dei centri estivi.

ART. 7 - RETTE DI PARTECIPAZIONE

1. La frequenza al centro estivo è subordinata al pagamento di una retta di compartecipazione che si configura come contribuzione agli oneri del servizio. L'ammissione al servizio è subordinata all'assenza di situazioni debitorie con l'Amministrazione Comunale, fatto salvi i casi valutati dai Servizi Sociali
2. La retta non comprende il servizio mensa, né il servizio trasporto
3. Per i servizi affidati direttamente dall'Ente Comunale, siano essi in appalto o in concessione, le rette di partecipazione sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs 267/2000, con riferimento al grado di copertura del costo dei servizi e può prevedere una retta differenziata per i non residenti. La Giunta Comunale può altresì stabilire riduzioni per situazioni particolari, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: presenza di più utenti dello stesso nucleo familiare, situazioni economiche di disagio attestate previa presentazione di attestazione ISEE in corso di validità con limite stabilito dalla Giunta stessa, particolari situazioni in carico ai Servizi Sociali ovvero alla Tutela Minori
4. Per i servizi organizzati in collaborazione con altri Enti o Associazioni, le rette nonché i casi di riduzione e/o esenzione verranno stabiliti dagli organizzatori ovvero secondo le modalità indicate nei singoli accordi di collaborazione
5. Non è prevista la restituzione delle rette versate, fatto salvo diversi accordi con i gestori delle attività

ART. 8 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere il servizio in caso di scarsa affluenza o per altre cause di forza maggiore, senza che ciò comporti responsabilità a suo carico.

ART. 9 - NORME FINALI

Il presente Regolamento, una volta approvato, è consultabile da tutte le famiglie attraverso il sito internet istituzionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle norme sovraordinate vigenti in materia.